

QUADERNI
della valutazione di
impatto ambientale

2

**Legge Regionale n. 79/98 sulla valutazione
di impatto ambientale**

LINEE GUIDA

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

La presente pubblicazione non riveste carattere d'ufficialità. La versione ufficiale è quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

INDICE

PREMESSA	5
LINEE GUIDA RELATIVE ALL' ATTUAZIONE DELLA LR 79/98	7
Strumento di consultazione ad uso del proponente	7
1. Introduzione	7
2. Glossario	7
3. Criteri e metodi per l'effettuazione delle procedure disciplinate dall'art. 11 e seguenti	11
3.1. Domanda di attivazione della procedura di verifica (art. 11, comma 2)	11
3.2. Domanda di avvio della fase preliminare (art. 12, comma 2)	14
3.3. Contenuti dello studio di impatto ambientale	16
4. Modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativamente all'informazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di VIA	24
5. Eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese	264

Premessa

La nuova legge regionale 3 novembre 1998, n.79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale" prevede, tra le disposizioni attuative delle procedure, l'emanazione di apposite "Linee guida", le cui finalità sono da ricondurre alla necessità di garantire il raggiungimento, nel caso di un'opera sottoposta a V.I.A, di un soddisfacente livello di semplificazione ed omogeneizzazione degli adempimenti a carico del proponente.

Da ciò la volontà dell'individuazione di un linguaggio comune tra progettisti e valutatori in grado di determinare una maggiore efficienza ed efficacia delle procedure, ed un nuovo "modello di partecipazione"; entrambe gli obiettivi mirano ad ottenere, nella prassi amministrativa: la corretta gestione degli adempimenti previsti, la omologazione, all'interno di un quadro sempre aggiornabile, dei "comportamenti" e dei "risultati ottenuti", ma, principalmente, una relazione tra "controllato" e "controllore" rispettosa delle esigenze di entrambi.

In questo senso, anche alla luce delle altre iniziative avviate dalla Regione Toscana in tema di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente pubblicazione può essere sicuramente considerata un significativo passo in avanti verso la costruzione di un rapporto maggiormente collaborativo e meno conflittuale tra l'Amministrazione pubblica ed i cittadini.

L'Assessore all'Ambiente
Claudio Del Lungo

LINEE GUIDA RELATIVE ALL' ATTUAZIONE DELLA LR 79/98

Strumento di consultazione ad uso del proponente

1. Introduzione

In attuazione dell' art. 22 della L.R. 12 novembre 1998, n. 79, "Norme per l' applicazione della valutazione di impatto ambientale", il presente lavoro prevede la predisposizione di linee/guida, ad uso del proponente, che consentano la corretta gestione delle attività e degli adempimenti a cui lo stesso proponente è obbligato nel caso di attivazione di una procedura di V.I.A. prevista dalla nuova legge regionale.

2. Glossario

Prima di definire i contenuti delle linee-guida, si ritiene utile presentare un glossario dei principali termini collegati a questa procedura, che possa garantire la piena comprensione dei passaggi operativi che verranno descritti nei paragrafi successivi. I termini più comunemente usati nell' ambito delle procedure di VIA sono i seguenti:

- Valutazione di impatto ambientale: attività designata ad identificare e prevedere l' impatto sull' ambiente biogeofisico e sulla salute e benessere umano di proposte legislative, politiche, programmi, progetti e procedure operative, ad interpretare e comunicare le informazioni sugli impatti, nonché a individuare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull' ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.
- Impatto ambientale: insieme delle alterazioni dei fattori e dei sistemi ambientali, nonché delle risorse naturali, prodotte dalle trasformazioni d' uso del suolo e degli insediamenti umani.
L' impatto ambientale può essere di varia natura. In linea generale si possono individuare:
 - impatto negativo: impatto a cui il soggetto valutante ha riconosciuto elementi di indesiderabilità rispetto alle scale di qualità adottate;
 - impatto positivo: impatto a cui il soggetto valutante ha riconosciuto elementi di desiderabilità rispetto alle scale di qualità adottate;
 - impatto a breve termine: impatto che produce alterazioni immediate e di breve durata;
 - impatto a lungo termine: impatto che produce alterazioni che perdurano oltre la fase di costruzione e di iniziale esercizio

- dell'opera, o che derivano da croniche alterazioni dell'ambiente causate dall'opera in fase di esercizio;
- impatto reversibile: impatto che può essere eliminato mediante mitigazioni tecniche o processi naturali, in modo che lo stato originario possa essere ripristinato;
 - impatto irreversibile: impatto che produce modificazioni definitive, tali per cui lo stato originario non può essere ripristinato;
 - impatto diretto (o primario): impatto determinato dallo svolgimento delle attività di progetto;
 - impatto indiretto (o secondario): impatto che si forma per relazione indiretta, indotta, cumulativa o sinergica tra le azioni primarie di progetto e le componenti ambientali, in aree di impatto e su componenti ambientali non direttamente collegate alle attività di progetto in esame;
 - impatto critico: impatto (negativo e positivo) di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero impatto che costituisce presumibilmente uno dei nodi principali di conflitto sull'uso delle risorse ambientali.
- Ambiente: tutto il complesso dei fattori fisici, sociali, culturali ed estetici che riguardano gli individui e le comunità e ne determinano la forma, il carattere, le relazioni e lo sviluppo.
 - Procedura di verifica: fase amministrativa in cui si verifica se un dato progetto debba essere o no assoggettato ad una procedura di VIA
 - Fase preliminare: fase in cui, in rapporto alla natura specifica dell'intervento e dell'ambiente, vengono definite e selezionate le alternative e vengono stabilite le finalità, gli ambiti di indagine, i punti specifici di approfondimento, e le metodologie dello studio di impatto.
 - Studio di Impatto Ambientale: documento che deve essere allegato al progetto presentato dal proponente per l'autorizzazione, contenente l'insieme degli studi e ricerche di settore svolte dagli esperti prescelti dal proponente, necessari alla valutazione di impatto connesso alla costruzione ed all'esercizio delle attività del progetto.
 - Descrizione del progetto: fase tecnica della procedura di VIA, inserita nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, che ha lo scopo di indicare quale intervento si intende realizzare, con quali motivazioni, in quale luogo e con quali scadenze temporali.
 - Descrizione dell'ambiente fase tecnica della procedura di VIA, inserita nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, che ha lo scopo di caratterizzare e qualificare l'ambiente potenzialmente interessato dagli effetti dell'intervento in progetto.
 - Individuazione degli impatti: fase tecnica della procedura di VIA, inserita nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, che ha lo

scopo di individuare le componenti e i fattori ambientali significativi sui quali intervengono le singole azioni di progetto determinandone una più o meno vasta e/o desiderabile modificazione.

- Previsione degli impatti: fase tecnica della procedura di VIA, inserita nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, che ha lo scopo di passare dalla individuazione dei potenziali impatti alla previsione vera e propria degli stessi, prevedendo i cambiamenti prodotti sull'ambiente dalla realizzazione del progetto, attraverso l'applicazione di opportuni metodi di stima.
- Valutazione degli impatti: fase tecnica della procedura di VIA, inserita nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, che ha lo scopo di passare da una stima degli impatti previsti sulle diverse componenti ambientali, a una valutazione dell'importanza che la variazione prevista per quella componente o fattore ambientale assume in quel particolare contesto.
- Valutazione di incidenza (ex art. 5, DPR 8 settembre 1997, n. 357): relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano e/o progetto può avere sul sito di importanza comunitaria (ex direttiva 92/43/CEE), tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
- Ambito territoriale di riferimento: porzione di territorio su cui ricadono gli effetti dell'intervento in progetto.
- Sito: area direttamente interessata dall'intervento in progetto.
- Area vasta: area interessata dai potenziali effetti del progetto, diretti ed indiretti. Tale area può assumere confini differenti a seconda della categoria di effetti considerati.
- Progetto: è la prefigurazione tecnica di interventi materiali (costruzione di opere, impianti, ecc.) nell'ambiente.
- Azioni di progetto: elementi dell'intervento (ad esempio scarichi, macchinari, ecc.) che costituiscono la sorgente di interferenze sull'ambiente circostante e ne sono quindi causa di perturbazione.
- Alternative: le alternative pensate per conseguire gli obiettivi di una azione, comprese le alternative alla proposta e le alternative pensate per il raggiungimento della proposta (alternative di sito, di processo, di programma, ecc)
- Scenario: descrizione coerente dell'evoluzione prevista per una data area a seguito delle azioni di progetto, che tiene conto anche delle variabili che non sono sotto il controllo né del progettista né dell'autorità che approva il progetto, ma che possono influire in maniera determinante sugli esiti del progetto stesso.

- Componenti ambientali: elementi costitutivi dell'ambiente (aria, acqua, suolo, ecc.).
- Monitoraggio: insieme dei controlli successivi alla realizzazione dell'intervento, effettuati periodicamente e finalizzati alla verifica degli impatti realmente prodotti sull'ambiente o del rispetto delle modalità di esercizio previste.
- Misure di mitigazione: sono misure volte a ridurre o contenere gli impatti ambientali previsti.
- Misure di compensazione: sono misure volte a migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, ma che non riducono gli impatti attribuibili specificamente al progetto.
- Misure di monitoraggio: sono misure finalizzate alla verifica, nelle diverse fasi (costruzione, esercizio, ecc.), dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.), al controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali e quindi anche al controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione previste.
- Partecipazione: presenza, all'interno della procedura di VIA, dei soggetti interessati ad esprimere un parere prima della realizzazione dell'opera in progetto.
- Proponente: è il soggetto privato che richiede l'approvazione, l'autorizzazione o concessione relativa a un progetto o l'autorità pubblica che prende l'iniziativa relativamente a un progetto.
- Autorità competente: è l'ente che effettua la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto.
- Ufficio competente: è la struttura organizzativa dell'autorità competente designata dalla stessa a curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA.

3. Criteri e metodi per l'effettuazione delle procedure disciplinate dall'art. 11 e seguenti

3.1. Domanda di attivazione della procedura di verifica (art. 11, comma 2)

Nel seguito si definiscono i contenuti minimi della domanda di attivazione della procedura di verifica, tenendo conto degli elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione definiti nell'All. D della LR n. 78/98, nonché delle indicazioni fornite in proposito nella guida alla funzione di "screening" pubblicata dalla Commissione Europea.

Progetto preliminare

Nell'ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in merito al progetto, il proponente è tenuto a fornire almeno la seguente documentazione:

- nome, indirizzo e punto di contatto per ulteriori richieste, relative alla persona o all'organizzazione che propone il progetto;
- breve descrizione della natura e dei fini del progetto;
- dimensioni del progetto in termini, per esempio, di superfici e volumi, dimensioni delle strutture, flussi, input e output, potenzialità, costi, durata;
- programma di attuazione, compresi l'analisi e preparazione del sito, la costruzione, l'avviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ripristino e il recupero;
- piani preliminari, diagrammi e/o mappe;
- descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
- descrizione della natura e dei metodi di produzione o di altri tipi di attività relativi alla fase di esercizio del progetto;
- elenco degli interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto, o che potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. estrazioni di minerali, nuove forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico).

Il livello di progettazione deve essere quello "preliminare" previsto dall'attuale legge sui lavori pubblici. Si riporta la definizione di progetto preliminare ex art. 16 legge 109/1994 (così come modificato dalla legge 415/1998) che al comma 3 recita: "Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze

da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa” .

Studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali e sulle misure necessarie per l'inserimento nel territorio comunale

Nell'ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in merito agli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali e alle misure necessarie per l'inserimento nel territorio comunale del progetto, il proponente è tenuto a fornire almeno la seguente documentazione:

1. una descrizione dell'ambiente, che includa:
 - l'individuazione dell'ambito territoriale di riferimento;
 - una descrizione dello stato iniziale delle componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all'interazione tra i vari fattori;
 - una mappa e una breve descrizione del sito e dell'area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative);
 - l'individuazione delle aree e degli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo;
 - dati relativi all'idrologia, comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale;
2. una descrizione dei potenziali fattori di impatto, che includa:
 - dati relativi al fabbisogno di materie prime, di acqua e di energia e alle probabili fonti, valutando la sostituibilità, la riproducibilità o la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
 - dati relativi alla produzione di rifiuti, di emissioni atmosferiche, di scarichi idrici, di sversamenti nel suolo, di sottoprodotti, di emissioni termiche, di rumori, di vibrazioni, di radiazioni e ai metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione degli stessi;

- la descrizione delle caratteristiche di accesso e la valutazione del traffico generato dall'intervento;
 - dati relativi ai materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito;
 - la definizione del rischio di incidenti (esplosioni, incendi, rotture che comportano rilasci eccezionali di sostanze tossiche, sversamenti accidentali, ecc.);
 - una previsione dell'impatto del progetto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate;
3. una breve descrizione di tutte le misure che il committente propone allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli impatti negativi significativi.

Relazione di conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali

Nell'ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in merito alla conformità del progetto con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali, il proponente è tenuto a individuare i condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto e in particolare:

- le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
- la normativa ambientale;
- le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore (trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.);
- i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
- i condizionamenti indotti dalla presenza di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della LR 11 aprile 1995, n. 49 e delle relative aree contigue, ovvero di siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero delle aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali così come definiti, commi 1 e 2 dell'art. 2 della LR n. 5/1995, individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello;
- i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale.

Relazione inerente le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, nonché gli interventi alternativi ipotizzabili

Nell'ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in merito alle motivazioni, alle finalità, alle alternative di localizzazione, nonché agli interventi alternativi ipotizzabili, il proponente è tenuto a fornire almeno la seguente documentazione:

- una descrizione degli scopi e degli obiettivi del progetto;
- una descrizione delle principali alternative che vengono prese in esame, con riferimento a:
 - alternative strategiche: consistono nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
 - alternative di localizzazione: sono definibili in base alla conoscenza dell'ambiente, alla individuazione di potenzialità d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
 - alternative di processo o strutturali: consistono nell'esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime da utilizzare;
 - alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi: consistono nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili;
 - alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto.

Altre informazioni utili

Altra documentazione utile ai fini della procedura di verifica, che sarebbe opportuno allegare alla domanda di avvio della procedura stessa, è la seguente:

- individuazione delle altre autorizzazioni necessarie per il progetto;
- rapporto tra il progetto e altre attività progettate o esistenti;
- futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze;
- ulteriore richiesta di servizi quali trattamento delle acque reflue o raccolta e eliminazione dei rifiuti, generata dal progetto;
- fotografie del sito e delle vicinanze;

3.2. Domanda di avvio della fase preliminare (art. 12, comma 2)

Qualora il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica di cui all'art. 11, l'elaborato da allegare alla domanda di avvio della fase preliminare (art. 12, comma 2) deve essere così articolato:

1. Esiti documentali della procedura di verifica;
2. Piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, che contenga:
 - la descrizione dei metodi che si intendono utilizzare per l'individuazione dei potenziali impatti significativi, intesi come i potenziali effetti di azioni di progetto che possono provocare

significative alterazioni di singole componenti ambientali, o del sistema ambientale nel suo complesso;

- la previsione dei potenziali impatti critici, intesi come gli impatti, negativi e positivi, di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero gli impatti che costituiscono presumibilmente i nodi principali di conflitto sull'uso delle risorse ambientali;
 - i dati che si intendono utilizzare per l'analisi degli impatti critici;
 - la descrizione dei metodi di stima e di valutazione degli impatti critici che si intendono applicare;
 - la descrizione della metodologia di indagine e di valutazione che si intende applicare per effettuare il confronto tra gli impatti critici esercitati rispettivamente dal progetto proposto e dalle alternative individuate;
 - la descrizione dei criteri che si intendono seguire per l'individuazione delle misure di mitigazione e delle esigenze di monitoraggio;
 - gli esperti e le organizzazioni che si intendono consultare;
 - i tempi e le risorse previsti per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
 - un programma per l'informazione al pubblico.
3. Elenco delle Amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della legge;
 4. Elenco delle pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ed altri atti di assenso comunque denominati, ed altresì di quelle competenti all'emanazione di pareri, o delle quali sia necessario acquisire l'intesa, nonché di ogni altra Amministrazione comunque interessata alla realizzazione del progetto.

Qualora il progetto non sia stato sottoposto alla procedura di verifica di cui all'art. 11, l'elaborato da allegare alla domanda di avvio della fase preliminare (art. 12, comma 2) deve essere così articolato:

1. Descrizione del progetto preliminare, che comprenda la documentazione richiesta, in merito, al proponente per la presentazione della domanda di attivazione della procedura di verifica;
2. Studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera o altro intervento progettato, che comprenda la documentazione richiesta, in merito, al proponente per la presentazione della domanda di attivazione della procedura di verifica;
3. Relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, nonché gli interventi alternativi ipotizzabili, che comprenda la documentazione richiesta, in merito, al proponente per la presentazione della domanda di attivazione della procedura di verifica;

4. Piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, che contenga:
 - la descrizione dei metodi che si intendono utilizzare per l'individuazione dei potenziali impatti significativi, intesi come i potenziali effetti di azioni di progetto che possono provocare significative alterazioni di singole componenti ambientali, o del sistema ambientale nel suo complesso;
 - la previsione dei potenziali impatti critici, intesi come gli impatti, negativi e positivi, di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero gli impatti che costituiscono presumibilmente i nodi principali di conflitto sull'uso delle risorse ambientali;
 - i dati che si intendono utilizzare per l'analisi degli impatti critici;
 - la descrizione dei metodi di stima e di valutazione degli impatti critici che si intendono applicare;
 - la descrizione della metodologia di indagine e di valutazione che si intende applicare per effettuare il confronto tra gli impatti critici esercitati rispettivamente dal progetto proposto e dalle alternative individuate;
 - la descrizione dei criteri che si intendono seguire per l'individuazione delle misure di mitigazione e delle esigenze di monitoraggio;
 - gli esperti che si intendono consultare;
 - i tempi e le risorse previsti per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
 - un programma per l'informazione al pubblico.
5. Elenco delle Amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della legge;
6. Elenco delle pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ed altri atti di assenso comunque denominati, ed altresì di quelle competenti all'emanazione di pareri, o delle quali sia necessario acquisire l'intesa, nonché di ogni altra Amministrazione comunque interessata alla realizzazione del progetto.

3.3. Contenuti dello studio di impatto ambientale

Lo studio di impatto ambientale, di cui all'art. 12, comma 2, e art. 13, comma 2 della legge, deve essere così articolato:

1. Descrizione del progetto
2. Descrizione dell'ambiente
3. Analisi degli impatti
4. Analisi delle alternative
5. Misure di mitigazione
6. Monitoraggio

7. Aspetti metodologici e operativi

Descrizione del progetto

La descrizione del progetto deve indicare quale intervento si intende realizzare, con quali motivazioni, in quale luogo e con quali scadenze temporali. La documentazione da presentare deve dunque chiarire quali sono le ragioni dell'iniziativa, il suo inquadramento nelle decisioni o nei programmi che stanno a monte, le utilità che si intendono perseguire e le condizioni alle quali si è disposti ad assoggettarsi, le caratteristiche tecniche del progetto (tipo di opera, durata dell'opera e dei lavori, ecc.). Nello specifico, lo studio di impatto ambientale deve contenere:

1. una descrizione degli scopi e degli obiettivi del progetto;
2. l'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con:
 - le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
 - la normativa ambientale;
 - le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore (trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.);
 - i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
 - i condizionamenti indotti dalla presenza di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della LR 11 aprile 1995, n. 49 e delle relative aree contigue, ovvero di siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero delle aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali così come definiti, commi 1 e 2 dell'art. 2 della LR n. 5/1995, individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello;
 - i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale.
3. la descrizione delle opere e degli interventi proposti, attraverso la presentazione della seguente documentazione:
 - dimensioni del progetto in termini, per esempio, di superfici e volumi, dimensioni delle strutture, flussi, input e output, potenzialità, costi, durata;
 - programma di attuazione, compresi l'analisi e preparazione del sito, la costruzione, l'aviamento, il funzionamento, lo smantellamento, il ripristino e il recupero;
 - piani preliminari, diagrammi e/o mappe;
 - descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre

l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

- descrizione della natura e dei metodi di produzione o di altri tipi di attività relativi alla fase di esercizio del progetto;
- elenco degli interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto, o che potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. estrazioni di minerali, nuove forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, costruzione di strade, abitazioni, sviluppo economico);

Il livello di progettazione deve essere quello "definitivo" previsto dall'attuale legge sui lavori pubblici. Si riporta la definizione di progetto definitivo ex art. 16 legge 109/1994 (così come modificato dalla legge 415/1998) che al comma 4 recita: "Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo".

4. una descrizione dei potenziali fattori di impatto, che includa:

- dati relativi al fabbisogno di materie prime, di acqua e di energia e alle probabili fonti, valutando la sostituibilità, la riproducibilità o la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
- dati relativi alla produzione di rifiuti, di emissioni atmosferiche, di scarichi idrici, di sversamenti nel suolo, di sottoprodotti, di emissioni termiche, di rumori, di vibrazioni, di radiazioni e ai metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione degli stessi;
- la descrizione delle caratteristiche di accesso e la valutazione del traffico generato dall'intervento;
- dati relativi ai materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito;

- la definizione del rischio di incidenti (esplosioni, incendi, rotture che comportano rilasci eccezionali di sostanze tossiche, sversamenti accidentali, ecc.);
- una previsione dell'impatto del progetto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate;

Descrizione dell' ambiente

La descrizione dell' ambiente ha lo scopo di definirne le caratteristiche e i livelli di qualità preesistenti all' intervento.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve contenere una descrizione dell' ambiente, che includa:

- l' individuazione dell' ambito territoriale di riferimento;
- una descrizione dello stato iniziale delle componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all' acqua, all' aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all' interazione tra i vari fattori;
- una mappa e una breve descrizione del sito e dell' area circostante che indichino le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate quali la topografia, la copertura del terreno e gli usi territoriali (comprese le aree sensibili, quali le aree residenziali, le scuole, le aree ricreative);
- l' individuazione delle aree e degli elementi importanti dal punto di vista conservativo, paesaggistico, storico, culturale o agricolo;
- dati relativi all' idrologia, comprese le acque di falda e le aree a rischio alluvionale;

Analisi degli impatti

L' analisi degli impatti ambientali ha lo scopo di identificare i potenziali impatti critici esercitati dal progetto sull' ambiente nelle fasi di analisi e preparazione del sito, costruzione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito, e di prevederne e valutarne gli effetti prodotti, attraverso l' applicazione di opportuni metodi di stima e valutazione.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve fornire:

1. l' individuazione dei potenziali impatti significativi (intesi come i potenziali effetti di azioni di progetto che possono provocare significative alterazioni di singole componenti ambientali, o del sistema ambientale nel suo complesso), attraverso l' analisi delle interazioni tra le azioni di progetto e le componenti ambientali, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all' acqua, all' aria, ai fattori climatici, al patrimonio

architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici e all'interazione tra i vari fattori.

2. la stima e la valutazione degli effetti prodotti dai potenziali impatti significativi sull'ambiente, con particolare attenzione per gli impatti critici (intesi come gli impatti, negativi e positivi, di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata, ovvero gli impatti che costituiscono presumibilmente i nodi principali di conflitto sull'uso delle risorse ambientali), che comprenda:
 - la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi di analisi conoscitiva e preparazione del sito, costruzione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici (assetto igienico-sanitario, assetto territoriale, assetto economico) e all'interazione tra i vari fattori;
 - la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente:
 - a) dovuti all'attuazione del progetto;
 - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti;
 - d) dovuti a possibili incidenti;
 - e) dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori;e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per individuare e misurare tali effetti sull'ambiente;
 - la descrizione dei probabili effetti negativi o positivi, su alcuni indicatori di sostenibilità:
 - a) la tutela della diversità biologica;
 - b) la tutela del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - c) la diminuzione delle emissioni in atmosfera di gas-serra.
3. L'analisi costi-benefici dell'opera o dell'intervento, qualora si tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico.

Analisi delle alternative

L'analisi delle alternative ha lo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative e di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall'intervento proposto.

A tal fine, lo studio di impatto ambientale deve fornire:

1. una descrizione delle alternative che vengono prese in esame, con riferimento a:

- alternative strategiche: consistono nella individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo;
 - alternative di localizzazione: sono definibili in base alla conoscenza dell'ambiente, alla individuazione di potenzialità d'uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili;
 - alternative di processo o strutturali: consistono nell'esame di differenti tecnologie e processi e di materie prime da utilizzare;
 - alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi: consistono nella ricerca di contropartite nonché in accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili;
 - alternativa zero: consiste nel non realizzare il progetto;
2. l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, con riferimento alle alternative individuate, ivi compresa l'alternativa zero, qualora esso non sia previsto in un piano o programma comunque già sottoposto a VIA.

Misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono misure volte a ridurre o contenere gli impatti ambientali previsti, affinché l'entità di tali impatti si mantenga sempre al di sotto di determinate soglie di accettabilità e affinché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni che hanno reso il progetto accettabile dal punto di vista del suo impatto sull'ambiente.

Lo studio di impatto ambientale deve contenere la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione sia durante la gestione degli interventi.

Monitoraggio

Il monitoraggio degli impatti deve garantire la verifica, nelle diverse fasi (realizzazione, esercizio, ecc.), dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli delle emissioni, rumorosità, ecc.), il controllo degli effetti, nello spazio e nel tempo, sulle componenti ambientali, nonché il controllo dell'efficacia delle misure di mitigazione previste.

Lo studio di impatto ambientale deve contenere la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio al quale assoggettare le opere o gli interventi.

Aspetti metodologici e operativi

Lo studio di impatto ambientale deve infine contenere:

1. la descrizione e la motivazione delle metodologie di indagine e di valutazione impiegate;

2. l'elencazione degli esperti che hanno redatto lo studio e i relativi curricula;
3. il sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella redazione dello studio.

4. Modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativamente all'informazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di VIA

OBBLIGHI DEL PROPONENTE: PROCEDURA ORDINARIA

1. Principi generali in materia di partecipazione

Secondo l'art. 4 della L.R. 79/1998: In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti :

- a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
- b) l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
- c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti".

2. Fase di valutazione finale (art. 3 comma 3 del regolamento [tipo](#) sulla partecipazione allegato alle norme tecniche)

- a) Il proponente pubblica, a proprie spese e cura, avviso dell'avvenuto deposito dello studio di impatto definitivo. L'avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale o locale. L'Avviso deve indicare:
 - Le generalità del proponente
 - L'indicazione del progetto presentato e della relativa localizzazione
 - La sommaria descrizione delle sue finalità e caratteristiche nonché del dimensionamento dell'intervento
 - Il luogo dove lo studio di impatto è depositato
 - L'indicazione della data e della sede di presentazione del progetto ex art. 14 comma 6 L.R. 79/1998
 - il luogo ed il termine entro il quale presentare le osservazioni da parte del pubblico;
- b) Secondo il comma 7 dell'art. 15 L.R. 79/1998: " Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato, dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che abbiano presentato pareri od osservazioni. Del verbale del contraddittorio in tal modo

acquisito agli atti del procedimento, l'autorità competente tiene conto ai fini della pronuncia di cui all' art. 18".

5. Eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese

OBBLIGHI DEL PROPONENTE : PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. Definizione di procedura semplificata (art. 2 lettera **i**) del regolamento **tipo** sulla partecipazione allegato alle norme tecniche)

E' la procedura che si applica alle Piccole e Medie Imprese ed alle aziende artigiane in attuazione dell'art. 22 comma1 lettera c) della legge regionale 79/1998 secondo il quale la Giunta regionale dovrà elaborare modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiano da piccole imprese. Per la definizione di piccolo imprenditore vedasi art. 2083 Codice Civile, legge 5/10/1991 n. 317 art.1 (interventi per lo sviluppo delle piccole imprese) e legge 8/8/1985 n. 443 art.2 (legge quadro artigianato)

2. Fase di valutazione finale (art. 4 comma 3 del regolamento **tipo** sulla partecipazione allegato alle norme tecniche)

- a) Il proponente pubblica avviso dell'avvenuto deposito dello studio di impatto definitivo.
L'avviso è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale o locale nonché sull'Albo dei procedimenti aperti. L'Avviso deve indicare:
- la notizia dell'avvenuta presentazione dello studio di impatto;
 - il luogo dove lo studio di impatto è depositato insieme con il contenuto dell'eventuale accordo raggiunta nella fase preliminare punto d), nonché il rapporto del gruppo di lavoro promosso dall'Ufficio competente sulla coerenza tra lo studio presentato e dall'altro le direttive del gruppo di studio;
 - il luogo ed il termine entro il quale presentare le osservazioni da parte del pubblico;
 - i diritti del pubblico secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
- b) Entro 15 giorni dall'avvio del procedimento, ex art. 14 comma 6 legge regionale 79/1998, il proponente dovrà organizzare, in collaborazione con il responsabile della partecipazione, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto.

